

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1331/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	1
Regolamento (CE) n. 1332/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	4
Regolamento (CE) n. 1333/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	6
Regolamento (CE) n. 1334/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	8
Regolamento (CE) n. 1335/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	10
Regolamento (CE) n. 1336/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	12
Regolamento (CE) n. 1337/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	14
Regolamento (CE) n. 1338/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	16
Regolamento (CE) n. 1339/94 della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

94/323/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore** 19

94/324/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia** 23

94/325/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia** 30

94/326/CE :

Decisione della Commissione, del 30 maggio 1994, che modifica la decisione 94/311/CE relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 37

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 3567/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, che modifica l'allegato al regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU n. L 327 del 28.12.1993)** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1331/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 6 e 7 giugno 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (?)
1509 10 90	79,00 (?)
1509 90 00	92,00 (?)
1510 00 10	77,00 (?)
1510 00 90	122,00 (*)

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(?) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(*) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/94 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1994
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)	ACP Bangladesh (1) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	149,05	305,31
1006 10 23	—	145,31	297,83
1006 10 25	—	145,31	297,83
1006 10 27	223,37	145,31	297,83
1006 10 92	—	149,05	305,31
1006 10 94	—	145,31	297,83
1006 10 96	—	145,31	297,83
1006 10 98	223,37	145,31	297,83
1006 20 11	—	187,22	381,64
1006 20 13	—	182,54	372,29
1006 20 15	—	182,54	372,29
1006 20 17	279,22	182,54	372,29
1006 20 92	—	187,22	381,64
1006 20 94	—	182,54	372,29
1006 20 96	—	182,54	372,29
1006 20 98	279,22	182,54	372,29
1006 30 21	—	231,86	487,58
1006 30 23	—	289,32	602,41
1006 30 25	—	289,32	602,41
1006 30 27	451,81	289,32	602,41
1006 30 42	—	231,86	487,58
1006 30 44	—	289,32	602,41
1006 30 46	—	289,32	602,41
1006 30 48	451,81	289,32	602,41
1006 30 61	—	247,29	519,28
1006 30 63	—	310,54	645,79
1006 30 65	—	310,54	645,79
1006 30 67	484,34	310,54	645,79
1006 30 92	—	247,29	519,28
1006 30 94	—	310,54	645,79
1006 30 96	—	310,54	645,79
1006 30 98	484,34	310,54	645,79
1006 40 00	—	50,79	107,59

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/94 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo
6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regola-
mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti-
cipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in
provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1334/94 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1994
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1330/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 144 del 9. 6. 1994, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	32,21 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,21 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,21 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,21 ⁽¹⁾
1701 91 00	37,17
1701 99 10	37,17
1701 99 90	37,17 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1335/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1236/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1236/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 8 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1236/94, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,3717	—
1702 20 90	0,3717	—
1702 30 10	—	47,67
1702 40 10	—	47,67
1702 60 10	—	47,67
1702 60 90	0,3717	—
1702 90 30	—	47,67
1702 90 60	0,3717	—
1702 90 71	0,3717	—
1702 90 90	0,3717	—
2106 90 30	—	47,67
2106 90 59	0,3717	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1336/94 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	42,80 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	88,05
1001 90 99	88,05 ⁽²⁾
1002 00 00	122,37 ⁽²⁾
1003 00 10	125,96
1003 00 90	125,96 ⁽²⁾
1004 00 00	102,45
1005 10 90	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	103,96 ⁽⁴⁾
1008 10 00	34,26 ⁽²⁾
1008 20 00	50,69 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽²⁾
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	160,82 ⁽²⁾
1102 10 00	210,43
1103 11 10	99,80
1103 11 90	184,77
1107 10 11	167,61
1107 10 19	127,99
1107 10 91	235,09 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	178,41 ⁽²⁾
1107 20 00	206,12 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1337/94 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,02	0	0
1001 90 99	0	1,02	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	1,45	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	1,82	0	0	0
1107 10 19	0	1,36	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1338/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1994

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 129/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1994) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 212/94 della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 129/94 e (CE) n. 131/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e per la carne di bufalo congelata (2) dispone all'articolo 6 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrige-

rate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1994;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 1994 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di luglio 1994 per 5 079 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 38.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1339/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni ⁽¹⁾
1107 10 19 000	30,00
1107 10 99 000	40,00
1107 20 00 000	50,00

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore

(94/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che un esperto della Commissione si è recato in Singapore per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione di Singapore in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del « Ministry of National Development, Primary Production Department », autorità competente in Singapore, e del suo servizio ispettivo « Veterinary Public Health Division » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario

apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del « Ministry of National Development, Primary Production Department » alla Commissione; che il « Ministry of National Development, Primary Production Department » è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Ministry of National Development, Primary Production Department » ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of National Development, Primary Production Department » (« Veterinary Public Health Division ») è l'autorità competente in Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 2

I prodotti della pesca originari di Singapore, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma, devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Singapore » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del « Ministry of National Deve-

lopment, Primary Production Department », nonché il sigillo ufficiale del « Ministry of National Development, Primary Production Department », il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 1994.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari di Singapore destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento :

Paese speditore : SINGAPORE
 Autorità competente : « *Ministry of National Development, Primary Production Department* »
 Servizio ispettivo : « *Veterinary Public Health Division* »

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto :
 — specie (nome scientifico) :
 — stato e tipo di trattamento (1) :
 Numero di codice (eventuale) :
 Tipo d'imballaggio :
 Numero di colli :
 Peso netto :
 Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto :

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dal « *Ministry of National Development, Primary Production Department* » per l'esportazione verso la Comunità europea :

.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti
 da :
 (Luogo di spedizione)
 a :
 (Paese e luogo di destinazione)
 con il seguente mezzo di trasporto :
 Nome e indirizzo dello speditore :

 Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

(1) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ...

- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a, il

(Luogo) (Data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti

Numero	Stabilimento	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
VPH-CS-001	Q.B. Food Trading Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-CS-002	Tai Wee Company (Pte) Ltd	Singapore 0512	indeterminato
VPH-CS-003	NCS Cold Store	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-001	Global Fisheries Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-002	Wales Seafood (Singapore) Pte Ltd	Singapore 2263	indeterminato
VPH-FE-003	Fong Hsiang Enterprises Co. Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-004	Sigma Food Products Pte Ltd	Singapore 2775	indeterminato
VPH-FE-005	Tri-Oceanic (Pte) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-006	Marissco (Pte) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-007	Thong Siek Trading Pte Ltd	Singapore 2775	indeterminato
VPH-FE-008	Tenneco Pte Ltd	Singapore 1953	indeterminato
VPH-ME-001	Effort Holdings Pte Ltd	Singapore 0512	indeterminato
VPH-ME-002	Yeo Hiap Seng Ltd	Singapore 2158	indeterminato
VPH-ME-003	Amoy Canning Corporation (Singapore) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-SE-001	Woh Hup Food Industries Pte Ltd	Singapore 0512	indeterminato

(*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia

(94/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che un esperto della Commissione si è recato in Indonesia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione indonesiana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del « Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries », autorità competente in Indonesia, e del suo servizio ispettivo « Provincial Laboratory for Fish Inspection and Quality Control » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del « Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries » alla Commissione; che il « Ministry

of Agriculture, Directorate General of Fisheries » è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries » ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries » (« Provincial Laboratory for Fish Inspection and Quality Control ») è l'autorità competente in Indonesia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Indonesia » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries», nonché il sigillo ufficiale del «Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries», il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 1994.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia destinati alla Comunità europea

N. di riferimento :

Paese speditore : INDONESIA
 Autorità competente : « *Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries* »
 Servizio ispettivo : « *Provincial Laboratory for Fish Inspection and Quality Control* »

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquicoltura (1)

— specie (nome scientifico) :

— stato e tipo di trattamento (2) :

Numero di codice (eventuale) :

Tipo d'imballaggio :

Numero di colli :

Peso netto :

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto :

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dal « *Ministry of Agriculture, Directorate General of Fisheries* » per l'esportazione verso la Comunità europea :

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca sono spediti

da :

(Luogo di spedizione)

a :

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :

.....

.....

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquicoltura sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ...

- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Fatto a, il
(Luogo) (Data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti riconosciuti

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
001.09.B	PT Affi	Cirebon, West Java	dicembre 1994
002.25.B	PT Asa Engineering	Minahasa, North Sulawesi	indeterminato
003.07.B	PT Agung Jayasari Sakti	Palembang, South Sumatra	dicembre 1994
004.13.B	PT Alam Niki Sakti	Tegal, Central Java	dicembre 1994
005.27.B	PT Alfa Kurnia Fish Enterprise	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
006.11.B	PT Almina Utama	Cilacap, Central Java	indeterminato
007.02.B	PT Amal Wahana	Medan, North Sumatra	dicembre 1994
008.11.B	PT Aorta	Semarang, Central Java	dicembre 1994
009.13.B	CV Armada Jaya	Pasuruan, East Java	indeterminato
010.14.B	PT Balinusa Windumas	Denpasar, Bali	indeterminato
011.24.B	PT Banggai Central Shrimp	Batui-Suwuh, Central Sulawesi	indeterminato
012.22.B	PT Bonecom	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994
013.10.B	PT Bonecom	Jakarta, Jakarta	indeterminato
014.13.B	PT Buana Tirta Adijaya	Surabaya, East Java	dicembre 1994
015.13.B	PT Bumi Menara Internusa	Surabaya, East Java	indeterminato
016.09.B	PT Cahaya Windu	Kerawang, West Java	indeterminato
017.13.B	PT Candi Jaya Amerta	Sidoarjo, East Java	indeterminato
018.11.B	PT Cejamp	Semarang, Central Java	dicembre 1994
019.11.B	PT Cenjaco	Cilacap, Central Java	indeterminato
020.13.B	PT Central Windu	Sidoarjo, East Java	indeterminato
021.22.B	PT Citra Arisco Mina	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994
022.22.B	PT Dataran Bosowa	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994
023.26.B	PT Daya Guna Samudra	Benjina, Ambon	dicembre 1994
024.10.B	PT Dharma Mulia	Jakarta, Jakarta	indeterminato
025.07.B	PT Dharma Niaga	Palembang, South Sumatra	indeterminato
026.08.B	PT Dipasena Citra Darmaja	Lampung, Lampung	indeterminato
027.13.B	PT Dua Mutiara	Sidoarjo, East Java	indeterminato
028.27.B	PT Dwi Bina Utama	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
029.13.B	PT Emral Putera Mandiri	Surabaya, East Java	indeterminato
030.13.B	PT Esgeha Utama	Situbondo, East Java	dicembre 1994
031.09.B	PT Fega Aquafarmino	Tangerang, West Java	indeterminato
032.11.B	PT Fishindo Makmur Sentosa	Semarang, Central Java	indeterminato
033.10.B	PT Galapagos Coindo	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
034.13.B	PT Golden Great Wall Indonesia	Gresik, East Java	indeterminato
035.02.B	PT Growth Pacific	Medan, North Sumatra	indeterminato
036.10.B	PT Halimas Sakti Sejati	Jakarta, Jakarta	indeterminato
037.18.B	PT Hipon Jaya Sakti	Pontianak, West Kalimantan	dicembre 1994
038.10.B	PT Hotan Jaya Graha	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
039.11.B	PT Ika Citra Fishtama	Pekalongan, Central Java	dicembre 1994
040.13.B	PT Indaco Aneka Jaya	Pasuruan, East Java	indeterminato
041.13.B	PT Indonusa Royal Seafood Corp.	Pasuruan, East Java	indeterminato
042.09.B	PT Intimina Setiatama	Cirebon, West Java	indeterminato
043.10.B	PT Irian Marine Product Development	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
044.13.B	PT Istana Cipta Sejahtera	Banyuwangi, East Java	indeterminato
045.10.B	PT Jico Agung	Sumenep, East Java	dicembre 1994
046.02.B	PT Juta Jelita	Medan, North Sumatra	dicembre 1994
047.09.B	PT Kartika Abef Int.	Cirebon, West Java	dicembre 1994
048.13.B	PT Karunia Terang Utama	Pasuruan, East Java	dicembre 1994
049.13.B	PT Karya Manunggal Prima Sukses	Banyuwangi, East Java	indeterminato
050.10.B	PT Kedamaian	Jakarta, Jakarta	indeterminato
051.22.B	PT Kiju Shintaka	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
052.13.B	PT Ksatria Bhakti	Surabaya, East Java	indeterminato
053.07.B	PT Laura Indo	Palembang, South Sumatra	dicembre 1994
054.07.B	PT Lestari Magris	Palembang, South Sumatra	dicembre 1994
055.10.B	PT Lola Mina	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
056.13.B	PT Mahkota Adinusa	Banyuwangi, East Java	dicembre 1994
057.13.B	PT Makin Jaya Co.	Surabaya, East Java	indeterminato
058.22.B	PT Marco Piposs	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994
059.25.B	PT Mega Galaxy	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
060.13.B	PT Mega Marine	Pasuruan, East Java	indeterminato
061.13.B	PT Minanusa Ikatama	Tarakan, East Kalimantan	indeterminato
062.10.B	PT Merto International	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
063.13.B	PT Mina Kencana Sejahtera	Sidoarjo, East Java	indeterminato
064.13.B	PT Mina Mas Utama	Surabaya, East Java	indeterminato
065.19.B	PT Misaja Mitra Co.	Kota Baru, South Kalimantan	indeterminato
066.21.B	PT Misaja Mitra Sei Meriam	Samarinda, East Kalimantan	dicembre 1994
067.21.B	PT Misaja Mitra Tarakan	Tarakan, East Kalimantan	dicembre 1994
068.22.B	PT Mitra Kartika Sejati	Ujung Pandang, South Sulawesi	dicembre 1994
069.13.B	PT Modern Sinar Jayantara	Surabaya, East Java	indeterminato
070.13.B	PT Multi Prawn	Sidoarjo, East Java	indeterminato
071.10.B	PT Naga Mas Sakti Perkasa	Jakarta, Jakarta	indeterminato
072.13.B	PT Naga Mas Sakti Perkasa	Sidoarjo, East Java	indeterminato
073.02.B	PT Native Prima	Medan, North Sumatra	indeterminato
074.21.B	PT Nelayan Abadi Kalimantan	Tarakan, East Kalimantan	dicembre 1994
075.13.B	PT Ocean Gemindo	Pasuruan, East Java	dicembre 1994
076.10.B	PT Oerif Mangkudijaya	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
077.10.B	PT Panggung Ent.	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
078.25.B	PT Perikani Persero	Bitung, North Sumatra	indeterminato
079.14.B	PT Perikanan Samudra Besar	Denpasar, Bali	indeterminato
080.07.B	PT Prayasa Mina Tirta	Pangkal Pinang, South Sumatra	dicembre 1994
081.13.B	PT Propita Bangun	Sidoarjo, East Java	dicembre 1994
082.02.B	PT Pulau Salju Indah Lestari	Tj. Balai Asahan, North Sumatra	indeterminato
083.10.B	PT Pumar	Jakarta, Jakarta	indeterminato
084.14.B	PT Puri Rasa Food	Tabanan, Bali	indeterminato
085.14.B	PT Puskund Mina Baruna	Semarang, Central Java	dicembre 1994
086.25.B	PT Ratatotok	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
087.02.B	PT Red Ribbon	Medan, North Sumatra	indeterminato
088.13.B	PT Ridla Alam	Surabaya, East Java	dicembre 1994
089.21.B	PT Samarinda Cendana	Samarinda, East Kalimantan	dicembre 1994
090.22.B	PT Samasan Multi Windu	Maros, South Sulawesi	dicembre 1994
091.10.B	PT Sandimas Akuatek	Jakarta, Jakarta	indeterminato
092.25.B	PT Sapta Forta Universal	Gorontalo, North Sulawesi	indeterminato
093.13.B	PT Sari Tirta Jaya	Banyuwangi, East Java	indeterminato
094.11.B	PT Sekar Abadi Jaya	Semarang, Central Java	dicembre 1994
095.13.B	PT Sekar Bumi I	Sidoarjo, East Java	indeterminato
096.13.B	PT Sekar Bumi II	Surabaya, East Java	indeterminato
097.13.D	PT Sekar Laut	Sidoarjo, East Java	indeterminato
098.10.B	PT Sekar Mulya Jakarta	Jakarta, Jakarta	indeterminato
099.13.B	PT Sekar Mulya Sidoarjo	Sidoarjo, East Java	indeterminato
100.18.B	PT Sekar Mulya Pontianak	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
101.22.B	PT Sipu Mutiara Indah	Bone, South Sulawesi	dicembre 1994
102.22.B	PT Sitto Mas	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
103.27.B	PT Sky Line Kurnia	Jayapura, Irian Jaya	dicembre 1994
104.14.B	PT Soejasch Bali	Denpasar, Bali	indeterminato
105.22.B	PT Sulawesi Agro Utama	Bone, South Sulawesi	indeterminato
106.21.B	PT Sumber Kalimantan Abadi	Tarakan, East Kalimantan	dicembre 1994

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
107.05.B	PT Sumber Laut Utama	Jambi, Jambi	dicembre 1994
108.13.B	PT Suritani Pemuka	Banyuwangi, East Java	indeterminato
109.13.B	PT Surya Adikumala Abadi	Sidoarjo, East Java	indeterminato
110.13.B	PT Surya Alam Tunggal	Sidoarjo, East Java	indeterminato
111.18.B	PT Surya Rejeki Kita	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
112.22.B	PT South Suco	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
113.02.B	PT Tambak Sari Jalmorejo	Medan, North Sumatra	dicembre 1994
114.22.B	PT Tani Abadi Sulawesi	Wetampone, South Sulawesi	dicembre 1994
115.02.B	PT Tanjung Bedagai Indah	Medan, North Sumatra	indeterminato
116.18.B	PT Tekad Andhika Dharma	Bima, West Nusa Tenggara	indeterminato
117.27.B	PT Teluk Bintuni	Monokwari, Irian Jaya	dicembre 1994
118.02.B	PT Timur Jaya Cs.	Tj. Balai Asahan, North Sumatra	indeterminato
119.11.B	PT Tirta Raya Mina	Pekalongan, Central Java	dicembre 1994
120.13.D	PT Titani Alam Semesta	Surabaya, East Java	indeterminato
121.02.B	PT Udang Mas Inti Pertiwi	Medan, North Sumatra	indeterminato
122.20.B	PT Ujung Timur (Kumai)	Kumai, Central Kalimantan	indeterminato
123.18.B	PT Ujung Timur (Pontianak)	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
124.01.B	PT Ujung Timur Unit Langsa	Langsa, Aceh	indeterminato
125.09.B	PT Ujung Timur Cirebon	Cirebon, West Java	indeterminato
126.13.B	PT Ujung Timur Sidoarjo	Sidoarjo, East Java	indeterminato
127.13.B	PT Ujung Timur I	Banyuwangi, East Java	dicembre 1994
128.13.B	PT Ujung Timur II	Banyuwangi, East Java	dicembre 1994
129.10.B	PT Ujung Timur Jakarta	Jakarta, Jakarta	dicembre 1994
130.27.B	PT Usaha Mina	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
131.13.B	PT Varia Indowin Perkasa	Surabaya, East Java	indeterminato
132.22.B	PT Wahyu Utama Sakti	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
133.27.B	PT West Irian Fishing Industry	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
134.13.B	PT Windu Blambangan	Banyuwangi, East Java	indeterminato
135.13.B	PT Windu Mutiara	Banyuwangi, East Java	indeterminato
136.10.B	PT Wirontono Cs.	Jakarta, Jakarta	indeterminato
137.19.B	PT Wirontono Cs.	Banjarmasin, South Kalimantan	indeterminato
138.13.B	PT Aneka Tuna Indonesia	Malang, East Java	indeterminato
138.13.C	PT Aneka Tuna Indonesia	Malang, East Java	indeterminato
139.13.C	PT Avila Prima	Banyuwangi, East Java	indeterminato
140.14.C	PT Bali Maya Permai	Pekalongan, Central Java	dicembre 1994
141.14.C	PT Bali Maya Permai	Negara, Bali	dicembre 1994
142.14.C	PT Bali Raya	Denpasar, Bali	indeterminato
143.14.C	PT Bali Raya Cab Negara	Negara, Bali	dicembre 1994
144.02.C	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	Medan, North Sumatra	indeterminato
144.13.C	PT Blambangan Raya	Banyuwangi, East Java	dicembre 1994
145.25.C	PT Deho Canning	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
146.25.C	PT Esthada Pesca	Bitung, North Sulawesi	dicembre 1994
147.08.C	PT Keong Nusantara Abadi	Lampung, Lampung	indeterminato
148.13.C	PT Maya Muncar	Banyuwangi, East Java	indeterminato
149.02.B	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	Medan, North Sumatra	indeterminato
150.02.C	PT Native Prima	Medan, North Sumatra	indeterminato
151.13.C	PT Rex Canning	Pasuruan, East Java	indeterminato
152.25.C	PT Sinar Pure Food	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
153.25.C	PT Union Pacific	Bitung, North Sulawesi	dicembre 1994

(*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

A = Prodotti della pesca freschi.

B = Prodotti della pesca congelati.

C = Conserva di prodotti della pesca.

D = Prodotti della pesca affumicati, salati, essiccati o marinati.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia

(94/325/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che un esperto della Commissione si è recato in Thailandia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione thailandese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries », autorità competente in Thailandia, e del suo servizio ispettivo « Fish Inspection and Quality Control Division » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries » alla Commissione; che il

« Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries » è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries » ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries » (« Fish Inspection and Quality Control Division ») è riconosciuto come l'autorità competente in Thailandia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Thailandia » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries », nonché il sigillo ufficiale di detto ministero, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 1994.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia destinati alla Comunità europea

N. di riferimento :

Paese speditore : TAILANDIA
 Autorità competente : « Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries »
 Servizio ispettivo : « Fish Inspection and Quality Control Division »

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquicoltura (1)

— specie (nome scientifico) :

— stato e tipo di trattamento (2) :

Numero di codice (eventuale) :

Tipo d'imballaggio :

Numero di colli :

Peso netto :

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto :

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dal « Ministry of National Development, Primary Production Department » per l'esportazione verso la Comunità europea :

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca sono spediti

da :

(Luogo di spedizione)

a :

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :

.....

.....

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquicoltura sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ...

- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti riconosciuti

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
1001	A & N Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1002	Aquastar Foods Ltd	Songkhla	indeterminato
1003	Klang Co., Ltd	Rayong	indeterminato
1004	Lucky Union Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1005	N & N Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1006	Seafoods Enterprise Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1007	Siam Ocean Frozen Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1008	Surapon Nichirei Foods Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1009	Surapon Seafoods Public Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1010	Surat Seafoods Co., Ltd	Suratthani	indeterminato
1011	The Thai Fisheries Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1012	The Thai Fisheries Cooperation Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1013	Anglo-Siam Seafoods Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1014	I.C.C. Cosmos Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1015	Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1016	Narong Seafood Co., Ltd (Samutsakorn Branch)	Samutsakorn	indeterminato
1017	Okeanos Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1018	Overseas Marine & Cold Storage Co., Ltd	Chana, Songkhla	indeterminato
1019	Premier Frozen Products Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1020	Seafresh Industry Public Co., Ltd	Chumporn	indeterminato
1021	STC Foodpak Ltd	Chonburi	indeterminato
1022	Siam Tin Food Product Co., Ltd	Satun	indeterminato
1023	Thai Luxe Enterprise Co., Ltd	Samutsongkram	indeterminato
1024	Thai Prawn Culture Center Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1025	Thai Union Frozen Products Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1026	A.P. Frozen Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1027	Bright Sea Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1028	Chaivaree Marine Products Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1029	Co-op Foods (Thailand) Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1030	Far East Cold Storage Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1031	Frionor (Thailand) Ltd	Bangkok	indeterminato
1032	Kantang Cold Storage Industry Co., Ltd	Trang	indeterminato
1033	Kantang Seafood Co., Ltd	Trang	indeterminato
1034	Kingfisher Holdings Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1035	Kingfisher Holdings Ltd (Songkhla Branch)	Songkhla	indeterminato
1036	May Ao Co., Ltd	Bangkok	indeterminato
1037	Narong Seafood Co., Ltd (Songkhla Branch)	Songkhla	indeterminato
1038	Ongkorn Cold Storage Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1039	Pakpanang Coldstorage Co., Ltd	Nakornsrihamarat	indeterminato
1040	Queen Marine Food Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1041	Sam D Farm Co., Ltd	Chumphon	indeterminato
1042	S. Chaivaree Cold Storage Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1043	Seafood City Co., Ltd	Nakornsrihamarat	indeterminato
1044	Sea Horse Public Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1045	Sea Horse Public Co., Ltd Donsak Branch	Suratthani	indeterminato
1046	Sea Horse Public Co., Ltd Krabi Branch	Krabi	indeterminato
1047	Sea Horse (Suratthani) Trading Co., Ltd	Suratthani	indeterminato
1048	Shianlin Bangkok Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1049	Siamchai International Food Co., Ltd	Ranong	indeterminato

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (!)
1050	S.K. Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1051	Spi Canning Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1052	Star Frozen Foods Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1053	Takzin Samut Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1054	Tep Kinsho Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1055	Teppitak Seafoods Co., Ltd	Pattanee	indeterminato
1056	Tey Seng Cold Storage Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1057	Thai International Seafoods Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1058	Thailand Fishery Cold Storage Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1059	Trang Seafood Products Co., Ltd	Trang	indeterminato
1060	Transamut Food Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1061	Tropical Seafood Products Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1062	Transiam Food Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1063	The Union Frozen Products Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1064	V.I. International Co., Ltd	Ranong	indeterminato
1065	Yeenin Frozen Products Co., Ltd	Rayong	indeterminato
1066	Apitoon Enterprise Industry Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1067	B.S. Manufacturing Co., Ltd	Bangkok	indeterminato
1068	Chao Phraya Coldstorage Co., Ltd	Bangkok	indeterminato
1069	Man A. Frozen Foods Co., Ltd	Songkhla	31 maggio 1995
1070	Pacific Fish Processing Co., Ltd	Songkhla	31 maggio 1995
1071	Southern Marine Products Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1072	Thavee Seafood Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1073	Thai Agri Foods Co., Ltd	Samutprakarn	31 maggio 1995
1074	Thai Royal Frozen Food Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1075	Unicord Public Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
1076	United Cold Storage Co., Ltd	Samutprakarn	31 maggio 1995
1077	Patarat Tanakorn Co., Ltd	Ratchburi	indeterminato
1078	Pacific Kaneka Foods Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1079	Sethachon Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1080	Pacific A.C. Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1081	Sakorn Fishery Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1082	King Cold Storage Industry Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
1083	Aksara Foods Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1084	Asian Seafoods Coldstorage Public Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1085	Andaman Seafood Co., Ltd	Ranong	indeterminato
1086	T.S. Processing Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
1087	Thai Excel Foods Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
1088	Thai Seri Universal Co., Ltd	Samutprakarn	31 maggio 1995
2001	ISA (International Seafood Associates) Co., Ltd	Nakornprathom	indeterminato
2002	Pataya Food Industries Ltd	Samutsakorn	indeterminato
2003	Southeast Asian Packaging And Canning Ltd	Samutprakarn	indeterminato
2004	Chotiwat Manufacturing Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
2005	Thai Union Manufacturing Co., Ltd	Samutsakorn	indeterminato
2006	Continental Pacific (1979) Ltd	Pattani	indeterminato
2007	Pan Asia (1981) Co., Ltd	Suratthani	indeterminato
2008	R.S. Cannery Co., Ltd	Samutprakarn	indeterminato
2009	Sea Horse Public Co., Ltd (Cannery)	Songkhla	31 maggio 1995
2010	S.K. Foods Co., Ltd (Cannery)	Samutsakorn	indeterminato
2011	Narong Canning Co., Ltd	Bangkok	indeterminato
2012	Tropical Canning (Thailand) Co., Ltd	Songkhla	indeterminato
2013	Songkla Canning Public Co., Ltd	Songkhla	indeterminato

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (1)
2014	Spi Canning Co., Ltd (Cannery)	Samutprakarn	indeterminato
2015	Thai Agri Foods Co., Ltd (Cannery)	Samutprakarn	31 maggio 1995
2016	Surat Canning Co., Ltd	Suratthani	indeterminato
2017	Royal Canning Co., Ltd	Songkhla	31 maggio 1995
2018	Siam Tin Food Product Co., Ltd (Cannery)	Satun	indeterminato
2019	Premier Canning Industry Co., Ltd	Samutprakarn	31 maggio 1995
2020	Pattani Food Industries Co., Ltd	Pattani	indeterminato
2021	Poosin Thang Nguan Hah Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
2022	B & M Products Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
2023	Chin Huay Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
2024	Eastern Packer (AK) Co., Ltd	Trad	31 maggio 1995
2025	Nimit Intermark Co., Ltd	Samutprakarn	31 maggio 1995
2026	On-Green Produces Co., Ltd	Samutsakorn	31 maggio 1995
2027	Unicord Public Co., Ltd (Cannery)	Samutsakorn	indeterminato

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

che modifica la decisione 94/311/CE relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/326/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli di importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli di importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che in seguito ad un errore amministrativo alcuni quantitativi richiesti nell'ambito del presente

regime non sono stati comunicati alla Commissione; che è pertanto necessario modificare la decisione 94/311/CE della Commissione⁽⁵⁾, per tener conto di tali quantitativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/311/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente testo:

« Italia:

— 30,00 tonnellate originarie del Madagascar. »;

2) all'articolo 2 la cifra relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente: « 7 073 tonnellate ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 74.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3567/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, che modifica l'allegato al regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 28 dicembre 1993)

Pagina 47, allegato, « 10. Latte e prodotti lattiero-caseari » :

Codice NC 0406 90 76 :

anziché : « - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø » ;

leggi : « - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø » .

Codice NC ex 0406 90 85 :

anziché : « - - - - - altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :

- - - - - superiore al 47 % ed inferiore al 52 %

- - - - - superiore al 52 % ed inferiore al 62 %

- - - - - superiore al 62 % » ,

leggi : « - - - - - altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :

- - - - - superiore al 47 % ed inferiore al 52 %

- - - - - superiore al 52 % ed inferiore al 62 %

- - - - - superiore al 62 % » .

Pagina 48, codice NC ex 0406 90 88, colonna « Codice del prodotto » :

anziché : « 0406 90 86 100 » ,

leggi : « 0406 90 88 100 » ;

anziché : « 0406 90 86 200 » ,

leggi : « 0406 90 88 200 » ;

anziché : « 0406 90 86 300 » ,

leggi : « 0406 90 88 300 » .
